



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
Sezione II Civile

in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 1826 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:

ANNA PAOLO GIOVANNI nato a **Sassari il 06/06/1961** e residente in **Sassari Via Nicolodi, 13** (C.F. **ANN PGV 61H06 1452P**) rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Bertaggia, (C.F. BRT DNL 59T28 D548F), del Foro di Ferrara, giusta procura su foglio separato da intendersi posta in calce al presente atto (doc. 1) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ferrara Via Aldighieri, 10

contro

URRO BRUSZAZA in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Ul. Wierzbęcice 44a-40a Poznań, wielkopolskie, 61-568 Polonia

la causa è stata decisa sulle seguenti

conclusioni

Nell'interesse dell'attore:

*“accertare e dichiarare che il Sig. **ANNA** ha effettuato l'operazione di bonifico come sopra evidenziata, senza l'esistenza di una causa reale, e/o di un contratto, con conseguente revocabilità di tutte le operazioni di bonifico eseguite dal sig. **ANNA** Paolo Giovanni a favore della società **URRO BRUSZAZA** in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Ul. Wierzbęcice 44a-40a Poznań, wielkopolskie, 61-568 Polonia, siccome priva di titolo giustificativo e/o per mancanza di un contratto in violazione dell'art. 23 comma 1 del*

D.lgs. 24/02/1998 n. 58 del TUF, nonché costituente, per l'effetto un indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., in capo alla convenuta, e conseguentemente

condannare la società [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Ul. Wierzbicice 44a-40a Poznań, wielkopolskie, 61-568 Polonia, alla restituzione della somma di € 19.900,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del bonifico sino al saldo effettivo, a favore del sig. [REDACTED] Paolo Giovanni, per i motivi su esposti.

Con vittoria di spese e compenso professionale, rimb. Forf. 15%, Iva e cap come per legge”.

Nessuna conclusione per la convenuta.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione, ritualmente notificato, **Sanna Paolo Giovanni Pierangela** conveniva in giudizio [REDACTED] esponendo:

- di essere stato contattato, nel maggio 2021, da tale Cristian Desantis e da Mark Rossman, i quali, presentatisi come *brokers* finanziari per la società riconducibile al sito *cornerfxtrade24.co*, lo inducevano ad aderire a un'operazione di investimento, previo bonifico a favore della [REDACTED] [REDACTED] dell'importo di €. 19.900,00;
- che egli effettuava tale bonifico in data 7.10.2021;
- che dopo l'incameramento della somma da parte di **Turbo Auto SPZ CO. S** quest'ultima sottoponeva alcun contratto di investimento da far sottoscrivere al **Sanna** e neppure effettuava alcun investimento finanziario, né altro tipo di attività a favore del **Sanna**;
- che il **Sanna**, dopo avere richiesto la restituzione dell'intera somma che, secondo i presunti *brokers*, aveva fruttato notevoli interessi in investimenti finanziari (doc. 4), come da prospetti inviati all'attore e intestati alla *cornerfxtrade24.co*, si accorgeva della truffa subita e incaricava il proprio legale per tentare il recupero di quanto versato;
- che il **Sanna**, quindi, si determinava a sporgere denuncia querela dinanzi alla competente Autorità italiana, nonché a depositare domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari sulla scorta del regolamento UE n. 655/2014, quest'ultima accolta con ordinanza del 14/03/2022 (doc. 8 parte attrice).

Concludeva chiedendo, previo accertamento dell'effettivo versamento, la condanna di [REDACTED] alla restituzione di quanto indebitamente incamerato, quantificato in € 19.900,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del bonifico sino al saldo effettivo e con vittoria di spese.

La società convenuta, regolarmente notificata in Estonia, rimaneva contumace.

Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali e tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.

a) Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

La contumacia del convenuto rende incontestato quantomeno il fatto, comunque provato documentalmente. È presente in atti l'ordine di bonifico su conto corrente polacco intestato alla [REDACTED] e l'estratto conto dell'attore, a dimostrazione che il versamento è stato effettivamente eseguito. Vi è comunicato stampa della Consob che oscura il sito *cornerfxtrade24.co* da cui sarebbe stato contattato il ricorrente tramite i *brokers*, e lo indica come intermediario finanziario abusivo. In effetti, il coinvolgimento di *Cornerfxtrade24* – società inglese che si avvale di altre società come la [REDACTED] e di plurimi conti correnti disseminati in diversi Stati esteri (Polonia e Irlanda nel caso di specie) - nell'operazione svolta dal sig. [REDACTED] è dimostrata dal prospetto di contabilizzazione dei guadagni che, appunto, indica la *Cornerfxtrade24* come referente dell'inesistente operazione di investimento, e come agente tale Claudio Deangelis. Ancora, la conversazione di messaggistica istantanea prodotta proviene da numero di telefono con prefisso inglese (+44) e anche l'indirizzo e-mail dei sedicenti *brokers* Rossman/Desantis appartiene a dominio *@forexprimo.com*, che rientra tra quelli segnalati per presunte truffe in materia di *trading online*. Ancora, la circostanza che il Paese in cui l'atto introduttivo è stato ricevuto sia l'Estonia, è ulteriore elemento che fa ritenere che il sig. [REDACTED] sia stato vittima di truffa. Ne consegue che, con alto grado di probabilità, *Cornerfxtrade24* e [REDACTED] siano

società schermo dietro i quali si celi lo stesso gruppo di soggetti che utilizza lo schema sopra descritto, e ormai ben noto vista la sua diffusione, per realizzare truffe promettendo cospicui investimenti a fronte di moderati investimenti.

A questo punto, è necessario verificare quali conseguenze la dazione dell'importo alla ██████
██████████ sebbene a seguito di un reato, abbia dal punto di vista civile.

In primo luogo, deve essere ipotizzata la inesistenza e/o nullità del contratto perché stipulato da intermediari non autorizzati e/o perché privo di forma scritta, laddove prevista dalla legge. Sul punto deve essere rilevato che la tipologia di truffa impedisce alla persona offesa di essere in possesso di sufficiente documentazione circa l'identità dei soggetti coinvolti, né tantomeno di accordi quadro o di contratti di investimento. Ne consegue che, anche nel caso di specie, non risulta chiaramente né la natura del prodotto finanziario oggetto dell'accordo, né la tipologia di intermediario coinvolto (persona fisica, impresa bancaria, assicurazione, altro). Ciò, vista la complessità della disciplina prevista dal d.lgs. n. 58/2008, non consente di valutare se sussistesse obbligo di iscrizione ad elenchi (e, se sì, a quali) e se questo sia stato – o meno - ottemperato; impedisce, altresì, di valutare se il contratto intercorso tra le parti (che vi sia stato accordo è incontestato, dato che il ██████ vi ha dato esecuzione), fosse soggetto all'obbligo di forma scritta o se rientrasse nelle eccezioni previste e consentite dagli Organi di Vigilanza. Ora, siccome in queste ipotesi la nullità è, di regola, prevista espressamente dalla specifica norma che impone la condotta, è evidente che l'impossibilità di individuare la norma applicabile impedisce l'operatività delle nullità formali invocate.

Ritiene, però, questo Tribunale, che l'interesse di cui il sig. ██████ è portatore sia meritevole di tutela, e di poter, pertanto, richiamare la giurisprudenza ormai consolidata, secondo cui *“sul tema della relazione tra reato e contratto, sotto il profilo della nullità del negozio, deve infatti darsi rilievo decisivo, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, alla natura della norma penale violata, dovendosi valutare se si tratti di norma posta a tutela di un*

interesse generale dell'ordinamento ovvero di un interesse solo personale, cioè di un bene privato e non di rilevanza pubblicistica. Solo nel primo caso può configurarsi la nullità del contratto per contrasto con l'art. 1418, comma 1, cod. civ., considerato che la nullità del negozio è lo strumento predisposto dal legislatore per realizzare interessi di carattere generale protetti dall'ordinamento (Cass. n. 17568 del 2022; Cass. n. 17959 del 2020; Cass. n. 26097 del 2016). In questo ordine di idee è stato ad esempio qualificato nullo il contratto concluso a seguito del delitto di estorsione, in quanto lesivo del diritto fondamentale della libertà personale (Cass. n. 17568 del 2022; Cass. n. 17959 del 2020), ovvero per effetto del delitto di circonvenzione di incapaci, in cui il bene protetto non è semplicemente la libertà a contrarre ma la tutela del soggetto non in grado di autodeterminarsi (Cass. n. 10609 del 2017; Cass. n. 2860 del 2008), mentre si è esclusa la nullità del contratto concluso per effetto di truffa, penalmente accertata, di uno dei contraenti in danno dell'altro, che è invece solo annullabile, ai sensi dell'art. 1439 cod. civ., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente, neanche sotto il profilo dell'intensità, diverso da quello che vizia il consenso negoziale (Cass. n. 18930 del 2016; Cass. n. 7468 del 2011; Cass. n. 13566 del 2008)'' (da ultimo Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 20/12/2023) 04-01-2024, n. 207).

Pertanto, sussistendone tutti i presupposti e potendo ritenere **[redacted]** parte sostanziale dell'accordo, per quanto detto sopra, il contratto intercorso tra le parti deve ritenersi annullabile. Coerentemente, ritenuto che **[redacted]** abbia eseguito il bonifico sulla base di un contratto che deve essere annullato, è parimenti accertato il suo diritto alla integrale restituzione di quanto versato, in accoglimento integrale delle domande avanzate.

Le spese processuali seguono la soccombenza e restano a carico della convenuta contumace.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- annulla il contratto stipulato tra **[redacted]** e **[redacted]**, per l'effetto, condanna la società convenuta alla restituzione a parte attrice dell'importo di €. 19.900,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del bonifico sino al saldo effettivo;

- condanna **[redacted]** alla rifusione delle spese di lite a parte attrice, che liquida in complessivi €. 7.671,95 come da nota depositata dal difensore.

Così deciso in Sassari, in data 21.4.2024.

Il Giudice
Ilaria Bradamante